



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

AOOGAB Ministro
Prot. Ingresso del 18/06/2013
Numero: **0006879**
Classifica:



VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 12-03, recante modifiche alle misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 10-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio del 21 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/54 del 25 gennaio 2013 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2013, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate;

VISTO il decreto ministeriale 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2013, recante, per l'annualità 2013, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del predetto massimale, nonché l'individuazione della cosiddetta quota non divisa (UNCL), pari a 29,19 tonnellate;

VISTO il decreto direttoriale n. 8447 del 17 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 127 dell'1 giugno 2013, recante l'approvazione delle "Disposizioni applicative per la campagna di pesca 2013";

VISTO il decreto direttoriale n. 10602 del 29 maggio 2013, con il quale questa Amministrazione, in ossequio al combinato disposto di cui all'articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed al paragrafo 32 della richiamata raccomandazione ICCAT n. 12-03, ha disposto, con decorrenza dalle ore 13.00 del giorno successivo (30 maggio 2013), la sospensione delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, avendo accertato l'esaurimento del relativo contingente preventivamente assegnato per la loro copertura;

EG



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del citato paragrafo 32 della richiamata raccomandazione ICCAT n. 12-03, una volta esaurito il suddetto contingente, le eventuali ulteriori catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso possono essere rigettate in mare solo se gli esemplari interessati risultano ancora vivi, mentre quelli morti devono essere, in ogni caso, sbarcati e, conseguentemente, confiscati dai competenti organi di vigilanza e controllo, nonché imputati al contingente nazionale di cattura;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore del richiamato provvedimento di sospensione delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, sono pervenute a questa Amministrazione numerose segnalazioni relative alla presenza di un congruo numero di esemplari morti di tonno rosso, in avanzato stato di decomposizione, alla deriva in alcuni specchi acquei ricadenti nella fascia costiera delle 12 miglia, nonché spiaggiati lungo alcuni tratti di costa;

CONSIDERATO che i quantitativi di tonno rosso confiscati devono, ai sensi della sopra richiamata normativa comunitaria – regolamento (CE) n. 302/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012 –, in ogni caso, imputarsi al contingente nazionale di cattura;

CONSIDERATO che, alla data odierna, i dati ufficiali sulle catture di tonno rosso, a disposizione di questa Amministrazione, evidenziano il definitivo esaurimento dei contingenti di cattura come rispettivamente assegnati, per la corrente campagna di pesca, al sistema “circuizione-PS” ed al sistema “tonnara fissa-TRAP”, nonché il raggiungimento di oltre l'80% del contingente di cattura come assegnato al sistema “palangaro-LL”;

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa internazionale e comunitaria, l'inizio della campagna di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è fissato a decorrere dal 16 giugno 2013;

RIENUNTO necessario avviare tutte le possibili iniziative per contrastare la pratica dei rigetti in mare, ed assicurare la copertura di eventuali sequestri che potrebbero verificarsi fino alle fine della campagna di pesca del tonno rosso;

DECRETA

Articolo unico

1. Il contingente di cattura originariamente assegnato alla pesca sportiva/ricreativa con il decreto ministeriale 11 marzo 2013, viene ridotto da 40 a 10 tonnellate.
2. Il quantitativo, pari a 30 tonnellate, derivante dalla riduzione di cui al precedente comma 1, viene riassegnato alla quota “indivisa-UNCL”.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riaperte, nel limite del quantitativo di cui al precedente comma 2, le possibilità di pesca accessoria (*by-catch*) di tonno rosso, in linea con le disposizioni e le limitazioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

18



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. La definitiva chiusura della pesca accessoria sarà disposta con decreto della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in funzione dell'andamento delle catture e in ossequio al principio precauzionale sancito dagli articoli 35 e seguenti del regolamento (CE) n. 1224/2009, in premessa citato.
5. Ad avvenuto esaurimento del nuovo contingente (10 tonnellate) assegnato alla pesca sportiva/ricreativa, le unità autorizzate potranno continuare l'esercizio delle attività, fino al 31 dicembre 2013, secondo la tecnica del "catch-release" nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale

Considerata l'urgenza, il presente decreto entra in vigore dalla data di affissione all'albo delle Autorità marittime che devono provvedervi entro le ore 13.00 del giorno 18 giugno 2013.

Il decreto direttoriale n. 10602 del 29 maggio 2013, in premessa citato, è abrogato.

Roma 18 GIU. 2013

IL MINISTRO

u
D
F